



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2013 (13.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0151 (NLE)**

**9856/13
ADD 34**

**COEST 119
NIS 23
PESC 570
JAI 408
WTO 113
ENER 202**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 23 maggio 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 290 final - Allegato XII

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, a nome dell'Unione europea
- Allegato XII

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 290 final - Allegato XII



Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 290 final

Annex XII

ALLEGATO

Protocollo III: Protocollo su un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

ALLEGATO XII

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO

Protocollo III: Protocollo su un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali della partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione

ALLEGATO XII

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

**PROTOCOLLO III
SU UN ACCORDO QUADRO
TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA
SUI PRINCIPI GENERALI
DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UCRAINA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE**

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

ARTICOLO 2

L'Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

ARTICOLO 3

I rappresentanti dell'Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ucraina contribuisce finanziariamente.

ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l'Ucraina chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Ucraina l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Ucraina beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

ARTICOLO 6

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o *altre verifiche, comprese le indagini amministrative*, siano effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

ARTICOLO 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

ARTICOLO 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ucraina a uno o più programmi dell'Unione.